

## **“Convenzione Bonus tariffa sociale”**

**Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 e s.m.i.– Convenzione n. \_\_\_\_/2018**

L'anno 2018 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Nichelino

### **TRA**

La Città di Nichelino - C.F. 94031420014 - nella persona del suo Dirigente dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in NICHELINO (TO) - CAP.10042 - PIAZZA G. DI VITTORIO 1, autorizzato alla stipula del presente atto sulla scorta della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2018

### **E**

il CAAF \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, nella persona del proprio legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il tel. \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_ munito dei relativi poteri come da statuto, sede territoriale Via Nichelino.

### **PREMESSO**

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art.4 comma terzo d.lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Richiamato il DPCM del 05.12.2013 n. 159 ;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### ***Art. 1 - Servizio ISEE***

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISEE secondo quanto previsto dal DPCM del 05.12.2013 n. 159 e Decreto Interministeriale del 7.11.2014;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE;

### ***Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas***

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;

- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

### ***Art. 3 - Impegni del Comune***

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAAF per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

### ***Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE***

Il CAAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

### ***Art. 5 - Conservazione dei documenti***

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

### ***Art. 6 - Informazioni ai cittadini***

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAAF informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

### **Art. 7 - Copertura assicurativa**

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Nichelino rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

### **Art. 8 - Compenso**

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 3,00 oltre IVA ai sensi di legge, per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura elettronica, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale.

La fattura sarà liquidata previo accertamento da parte degli Uffici della Regolarità contributiva (DURC) del contraente.

Nel caso in cui a livello nazionale fossero definite tra ANCI e CAF diverse condizioni e/o modalità operative per l'affidamento in gestione ai CAF delle suddette richieste di Bonus, queste si intenderanno automaticamente accettate dalle parti ed applicate alla presente convenzione.

### **Art. 9 - Obblighi**

I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

### **Art. 10 – Durata – Controversie e Foro Competente**

La presente convenzione ha durata triennale fino al 31.12.2020, salvo risoluzione anticipata per mancata conferma dell'agevolazione da parte dell'Autorità competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune:  
Il Dirigente Area Servizi alla Persona

Per il CAAF: